

Conclusioni del Consiglio su Eurojust: l'unità europea di cooperazione giudiziaria nell'era digitale

(2019/C 412/04)

IL CONSIGLIO HA ADOTTATO LE SEGUENTI CONCLUSIONI:

1. Il Consiglio rimanda alla nuova agenda strategica 2019-2024 adottata dal Consiglio europeo il 20 giugno 2019, che stabilisce la protezione dei cittadini e delle libertà come priorità fondamentale per il prossimo ciclo istituzionale. In linea con l'agenda strategica, l'Unione è determinata a sviluppare e intensificare la lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, migliorando la cooperazione e la condivisione di informazioni e portando avanti la messa a punto degli strumenti comuni dell'Unione.
2. Il Consiglio accoglie con favore la relazione annuale 2018 di Eurojust (doc. 7944/19) e gli ulteriori progressi compiuti da Eurojust nell'adempimento della sua missione, svolgendo un ruolo fondamentale nel facilitare e rafforzare il coordinamento e la cooperazione giudiziaria tra le autorità nazionali nel quadro delle indagini e del perseguimento delle forme più gravi di criminalità transfrontaliera, in particolare il terrorismo, la tratta di esseri umani, il traffico di migranti, la criminalità informatica e la corruzione. Come negli anni precedenti, nel 2018 si è registrato un costante aumento del numero di nuovi casi sottoposti a Eurojust.
3. Il Consiglio esprime soddisfazione per il fatto che Eurojust abbia concluso nuovi accordi di cooperazione con l'Albania e la Georgia, oltre a portare a termine i negoziati su un accordo di cooperazione con la Serbia, e che siano stati distaccati nuovi magistrati di collegamento presso Eurojust. Tali accordi di cooperazione, al pari dei magistrati di collegamento, contribuiscono in modo sostanziale a facilitare la cooperazione giudiziaria con i paesi terzi interessati, il che può andare a beneficio anche di altri attori, in particolare della Procura europea (EPPO) istituita dal regolamento (UE) 2017/1939 ⁽¹⁾. Eurojust è incoraggiata ad assicurare che i nuovi accordi di cooperazione entrino in vigore quanto prima possibile e in ogni caso prima del 12 dicembre 2019, data in cui inizierà ad applicarsi il regolamento (UE) 2018/1727 ⁽²⁾. Eurojust è invitata a esaminare la necessità di concludere accordi di cooperazione con altri paesi terzi nel contesto della predisposizione della sua strategia di cooperazione sulla base dell'articolo 52, paragrafo 1, di tale regolamento. Il Consiglio invita inoltre la Commissione a elaborare raccomandazioni per l'avvio di negoziati per accordi internazionali il più presto possibile dopo la data di applicazione di detto regolamento.
4. Il Consiglio si compiace del fatto che il registro giudiziario antiterrorismo presso Eurojust, che raccoglie informazioni giudiziarie sui procedimenti antiterrorismo di tutti gli Stati membri dell'UE, sia diventato operativo nel settembre 2019. Tale registro, che comprende informazioni trasmesse dagli Stati membri conformemente alla decisione 2005/671/GAI del Consiglio ⁽³⁾, rafforzerà l'efficacia dell'UE e dei suoi Stati membri nella lotta contro il terrorismo. Dato che la trasmissione di informazioni da parte delle autorità competenti degli Stati membri a Eurojust è una preconditione affinché il registro giudiziario antiterrorismo funzioni in modo efficiente e apporti un valore aggiunto alle indagini delle autorità degli Stati membri, il Consiglio ribadisce l'obbligo per gli Stati membri di trasmettere tali informazioni conformemente alla decisione 2005/671/GAI del Consiglio.

Ruolo di Eurojust

5. Il Consiglio sottolinea che Eurojust è un attore fondamentale nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Essa svolge un ruolo speciale e proattivo nel coordinamento dei casi nel settore della cooperazione giudiziaria nell'Unione. Eurojust è l'unica agenzia dell'UE che coordina le autorità giudiziarie in ogni segmento della catena di sicurezza. Assolve un ruolo unico ed essenziale nel coordinamento delle indagini e del perseguimento delle forme gravi di criminalità transfrontaliera tra le autorità nazionali responsabili delle indagini e dell'azione penale in ogni fase del processo di giustizia penale, dall'inizio delle indagini su un reato fino alla sentenza definitiva.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138).

⁽³⁾ Decisione 2005/671/GAI del Consiglio, del 20 settembre 2005, concernente lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di reati terroristici (GU L 253 del 29.9.2005, pag. 22).

6. Mentre l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) è incaricata di fornire sostegno alle autorità di contrasto degli Stati membri per prevenire e combattere le forme gravi di criminalità transfrontaliera, Eurojust ha il compito di sostenere e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali responsabili delle indagini e dell'azione penale nel corso sia delle indagini che del perseguimento di tali forme di criminalità. Eurojust ed Europol sono complementari tra loro e dovrebbero proseguire gli sforzi per operare a stretto contatto e integrando le rispettive attività. Il Consiglio è fermamente convinto che sia Europol che Eurojust abbiano interesse a che entrambe le agenzie funzionino in modo adeguato ed efficiente, dal momento che entrambe hanno, nell'ambito dei rispettivi mandati, lo stesso obiettivo, vale a dire combattere più efficacemente le forme gravi di criminalità transfrontaliera nell'UE e creare così un'Europa più sicura.
7. L'EPPO e Eurojust dovrebbero instaurare e mantenere relazioni strette basate sulla cooperazione reciproca nell'ambito dei rispettivi mandati e delle rispettive competenze nonché sullo sviluppo di reciproci legami operativi, amministrativi e di gestione, come previsto all'articolo 100 del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'EPPO, e all'articolo 50 del regolamento (UE) 2018/1727, relativo ad Eurojust. È probabile che Eurojust sia chiamata a svolgere un ruolo importante nel lavoro dell'EPPO, in particolare nelle prime fasi di attività di quest'ultima. Essa svolge inoltre un ruolo essenziale nei casi che vedono coinvolti sia Stati membri partecipanti sia Stati membri non partecipanti, come pure nei casi di frode che esulano dall'ambito di competenza dell'EPPO. Entrambi gli attori hanno un ruolo e un posto unici nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'UE. Il Consiglio invita Eurojust a instaurare relazioni strette con l'EPPO non appena quest'ultima avrà iniziato la sua attività operativa. Eurojust dovrebbe adoperarsi per assistere l'EPPO, in particolare una volta che quest'ultima sarà operativa, anche condividendo con essa l'esperienza maturata in quasi 20 anni nel coordinare e sostenere complesse indagini transfrontaliere e nell'intrattenere relazioni con Stati terzi. Si dovrebbe concludere quanto prima un accordo di lavoro tra l'EPPO ed Eurojust.
8. Il Consiglio sottolinea inoltre l'importanza della cooperazione tra Eurojust e altri organi e organismi dell'UE, come l'OLAF e Frontex. Nell'ambito dei rispettivi mandati, tutti questi attori dell'UE dovrebbero collaborare per individuare ulteriori sinergie e sfruttare appieno i loro punti di forza in modo coerente al fine di contribuire agli sforzi degli Stati membri volti a creare un ambiente più sicuro per il cittadino dell'UE.
9. Il Consiglio incoraggia Eurojust a continuare a sfruttare pienamente la sua posizione unica e ad accrescere il suo ruolo proattivo formulando osservazioni su sviluppi e tendenze in materia di criminalità e fenomeni criminali all'interno e al di fuori dell'UE nonché migliorando le conoscenze e la preparazione delle autorità nazionali attraverso lo scambio di informazioni con esse.

Giustizia penale digitale e sistema di gestione dei fascicoli (CMS)

10. Il Consiglio sottolinea che la cooperazione giudiziaria e di polizia dell'UE richiede che sia migliorato lo scambio di informazioni e sia garantita l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel pieno rispetto dei requisiti in materia di protezione dei dati, in quanto ciò rafforzerà lo scambio rapido, affidabile e sicuro di informazioni e prove tra agenzie e organismi quali Europol, OLAF, Frontex, EPPO ed Eurojust. Eurojust ha un ruolo fondamentale da svolgere nell'assicurare che i dati nazionali possano essere oggetto di riferimento incrociato, di modo che possano essere stabilite connessioni tra diverse indagini penali. A tal fine, si dovrebbe provvedere a che i membri nazionali di Eurojust abbiano accesso al sistema digitale di scambio di prove elettroniche realizzato dalla Commissione e gestito dagli Stati membri.
11. Il Consiglio incoraggia la Commissione ed Eurojust a portare avanti la loro iniziativa sulla giustizia penale digitale, presentata nella sessione del Consiglio «Giustizia e affari interni» del 6 dicembre 2018, che mira a consentire alle autorità giudiziarie dell'Unione di collegarsi tra loro in modo sicuro per inviare e ricevere informazioni (sensibili) nell'ambito di procedimenti penali. In tale contesto si dovrebbe tener conto delle soluzioni informatiche esistenti, quali il sistema digitale di scambio di prove elettroniche e l'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni (SIENA).

12. È fondamentale che l'infrastruttura informatica e il sistema di gestione dei fascicoli (CSM) di Eurojust funzionino in modo efficiente e adeguato, nel pieno rispetto dei requisiti in materia di protezione dei dati, di modo che Eurojust possa fornire sostegno alle autorità giudiziarie nazionali che si occupano di procedimenti transfrontalieri per reati gravi. Ciò riveste la massima importanza per consentire a Eurojust di fornire alle autorità nazionali competenti informazioni e riscontri sui risultati del trattamento delle informazioni che tali autorità possono aspettarsi in base al quadro giuridico di Eurojust. L'attuale CMS è piuttosto vecchio e non offre un supporto adeguato allo scambio di informazioni. Eurojust dovrebbe pertanto esaminare modi per migliorare e modernizzare il proprio CMS, tenendo conto dell'interoperabilità con soluzioni esistenti o soluzioni che sono in fase di realizzazione (come il sistema digitale di scambio di prove elettroniche).

Nuovo regolamento Eurojust

13. Il regolamento (UE) 2018/1727 relativo a Eurojust si applicherà a decorrere dal 12 dicembre 2019. Il nuovo quadro giuridico consentirà a Eurojust di trattare in modo più efficiente le richieste in costante aumento delle autorità nazionali, in particolare nelle aree di criminalità prioritarie quali il terrorismo, la tratta di esseri umani, il traffico di migranti, la criminalità informatica e la corruzione.
14. Non appena il summenzionato regolamento avrà iniziato ad applicarsi, il collegio di Eurojust potrà presentare formalmente un progetto di nuovo regolamento interno a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento. Il collegio di Eurojust potrà adottare tale regolamento interno previa approvazione da parte del Consiglio. Gli attori interessati sono incoraggiati a svolgere tutti i lavori necessari per favorire la rapida adozione di detto regolamento interno, che dovrebbe consentire a Eurojust di svolgere le sue funzioni in modo più efficiente.
15. Il Consiglio ritiene estremamente importante che Eurojust possa concentrarsi sulla sua attività operativa, in particolare per il fatto che il numero di fascicoli è in costante aumento. A tal fine, Eurojust è incoraggiata a continuare ad attuare cambiamenti che porteranno a una sua governance più efficace e moderna in quanto agenzia dell'UE. Tenuto conto anche del ruolo unico che Eurojust svolge a livello dell'UE nel coordinare l'indagine e il perseguimento delle forme gravi di criminalità transfrontaliera, compreso il suo significativo sostegno alle squadre investigative comuni, si dovrebbe garantire che Eurojust possa concentrarsi sui casi che richiedono tale coordinamento. Altri casi che potrebbero essere facilitati dallo scambio di informazioni e/o dalla trasmissione di documenti giudiziari dovrebbero essere trattati attraverso altri canali, come la rete giudiziaria europea in materia penale (RGE).
16. Il Consiglio accoglie con favore la conclusione dell'accordo tra Eurojust e la Danimarca, che consente di garantire che l'applicazione del regolamento Eurojust non lasci lacune nel quadro di cooperazione giudiziaria dell'UE.

Miglioramento della cooperazione e del coordinamento con le reti

17. Il Consiglio rimanda alle sue conclusioni del 6 giugno 2019 dal titolo «Sinergie tra Eurojust e le reti istituite dal Consiglio nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale»(GU C 207 del 18.6.2019, pag. 1). Il Consiglio incoraggia Eurojust, in cooperazione con la RGE, la rete sul genocidio, la rete delle squadre investigative comuni (SIC) e la rete giudiziaria europea per la criminalità informatica (EJCN), ad attuare tali conclusioni, lette in combinato disposto con i suggerimenti e le raccomandazioni figuranti nel documento congiunto allegato alle medesime.

Risorse

18. Il Consiglio rimanda alle conclusioni del Consiglio europeo del 18 ottobre 2018, in cui si chiedono misure tese a fornire a Eurojust, come pure a Europol, risorse adeguate per far fronte alle nuove sfide derivanti dagli sviluppi tecnologici e dall'evoluzione del panorama delle minacce alla sicurezza, anche tramite la cooperazione interforze e un miglior accesso ai dati. Le attuali minacce alla sicurezza dell'UE e dei suoi Stati membri - poste dal terrorismo, dal traffico di migranti, dalla criminalità informatica, dalla tratta di esseri umani e dal traffico di stupefacenti - continuano a richiedere una risposta efficace da parte di polizia e magistratura. A tale riguardo, il Consiglio sottolinea che la catena della sicurezza e della giustizia penale dovrebbe essere considerata un tutt'uno al fine di garantire una sicurezza globale nell'Unione. Pertanto, è opportuno riconoscere l'importanza e il ruolo di tutti gli attori coinvolti in tale catena al fine di evitare ostacoli in una parte della catena e, peggio ancora, l'impunità alla fine.

19. Il Consiglio riconosce che Eurojust fa fronte a un carico di lavoro in costante aumento, compresi nuovi compiti come quelli riguardanti il registro giudiziario antiterrorismo, il rafforzamento della cooperazione con i paesi terzi e l'attuazione pratica del regolamento (UE) 2018/1727. Sebbene il carico di lavoro operativo e i compiti di Eurojust siano notevolmente aumentati, altrettanto non vale per il suo bilancio. Il Consiglio sottolinea inoltre che l'aumento delle risorse finanziarie per i servizi di contrasto proposto nel contesto del prossimo quadro finanziario pluriennale, potenzialmente foriero di una crescita dei casi da trattare, può avere un ulteriore impatto sul carico di lavoro di Eurojust. Il Consiglio ribadisce l'importanza di un'infrastruttura informatica e di un sistema di gestione dei fascicoli (CMS) efficienti, aggiornati e ben funzionanti per consentire a Eurojust di svolgere efficacemente i suoi compiti. Il Consiglio riconosce che la realizzazione di tali miglioramenti richiede adeguate risorse umane e finanziarie.
 20. Alla luce di quanto precede, il Consiglio ritiene che Eurojust debba essere dotata di risorse adeguate, anche a vantaggio delle reti che dipendono dal bilancio di Eurojust, al fine di garantirne il buon funzionamento quale attore fondamentale della catena della sicurezza e della giustizia penale nell'UE e di assicurare l'ulteriore sviluppo della sua importante attività strategica e operativa.
-